



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

REQUISITI per ISCRIZIONE nell'ELENCO MEDIATORI

NORME di COMPORTAMENTO per i MEDIATORI

(codice etico)

L'iscrizione all'elenco dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano è riservata agli Avvocati. Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto é la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo – votazione non inferiore a 7/10 (ex 3/5) – a un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di almeno 50 ore (sentenza Consiglio di Stato n. 5230/2015), tenuto con i criteri e secondo le modalità, indicate dal Consiglio dell'Ordine facente parte dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF), nonché la partecipazione in qualità di uditore ad almeno 5 procedure di mediazione effettivamente svolte con la partecipazione delle parti, nonché la sottoscrizione di polizza rc professionale estesa all'attività di mediatore.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'ODC/ODM.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODC/ODM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto per legge (dal 1 febbraio 2015) i mediatori dovranno frequentare corsi di formazione e di aggiornamento di almeno 12 ore annuali oltre a partecipare nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione (sentenza Consiglio di Stato n. 5230/2015), dei quali almeno 5 procedure di mediazione effettivamente svolte - cioè che siano proseguite dopo il 1° incontro ex art. 8 D.Lgs. 28/10 - presso l'Organismo di Mediazione facente parte dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF).

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'ODC/ODM.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'ODC/ODM.

L'ODC/ODM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'ODC/ODM.

I mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni, potranno essere iscritti nell'elenco dei mediatori, solo in qualità di comediatori, anche i professionisti iscritti ad altri Albi professionali convenzionati con l'Ordine degli Avvocati di Milano e purchè in possesso dell'abilitazione.

Il mediatore e i suoi ausiliari dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 62 del Codice Deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

L'incarico di mediazione non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso e nella Fondazione Forense.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'ODC/ODM delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare, ove richiesto e solo qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative ed è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se lo stesso contiene disposizioni in contrasto col rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- e) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- f) deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- g) deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- h) garantire il tirocinio dando la disponibilità ai tirocinanti di assistere al procedimento;



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- i) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- j) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'ODC/ODM;
- l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell'ODC/ODM;
- m) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.